

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6410 del 30/12/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. INOX P.M. SRL S con sede legale in Comune di Forlì, Via Malpighi n. 15/A 17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche leggere e parti assemblate di strutture leggere sito in Comune di Forlì, Via Malpighi n. 17
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6588 del 30/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno trenta DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. INOX P.M. SRL S con sede legale in Comune di Forlì, Via Malpighi n. 15/A 17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche leggere e parti assemblate di strutture leggere sito in Comune di Forlì, Via Malpighi n. 17.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 14/08/2020, acquisita al Prot. Com.le 66571 e da Arpae al PG/2020/126006 del 02/09/2020, da **INOX P.M. SRL S** nella persona di Luca Milandri, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Forlì, Via Malpighi n. 15/A 17, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di strutture

metalliche leggere e parti assemblate di strutture leggere sito nel Comune di Forlì, Via Malpighi n. 17, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Dato atto che trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con atto Prot. Com.le 72651 del 09/09/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/129317, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi Decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che in data 25/09/2020 il SUAP del Comune di Forlì con nota Prot. Com.le 77970, acquisita da Arpae al PG/2020/137770, ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 15/10/2020 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 85786 e da Arpae al PG/2020/149122;

Considerato che in data 10/11/2020 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Com.le 94472 da Arpae al PG/2020/162967;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 103326 del 03/12/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/175805, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì, ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di AUA contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA Chiocchini resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227, da cui si evince che l'attività svolta in via Malpighi, 17 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59"*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 29/12/2020, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha dato anche atto degli esiti della Conferenza dei Servizi;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14-quarter comma 1 della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **INOX P.M. SRL S** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli,

acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **ADOPTARE**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **INOX P.M. SRL S** (C.F./P.IVA 04402840401) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Malpighi n. 15/A 17, **per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche leggere e parti assemblate di strutture leggere sito nel Comune di Forlì, Via Malpighi n. 17.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

INOX P.M. srls ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, relativamente alle seguenti emissioni:

- emissione E1 derivante dalle aspirazioni poste su due macchinari di molatura e spazzolatura;
- emissione E2 derivante dalle aspirazioni poste su una sabbiatrice e su due satinatrici;
- emissione E3 derivante dalle aspirazioni poste su tre saldatrici, su un macchinario portatile per il taglio al plasma e su due banchi utilizzati per eventuali operazioni di saldatura e smerigliatura;
- emissione E4 derivante da un impianto termico ad uso civile (115 kW, a metano).

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì con nota P.G.N. 72651 del 09/09/2020, acquisita al protocollo PG/2020/129317, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- HERA spa.

Con nota PG/2020/128037 del 07/09/2020 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2020/128041 del 07/09/2020 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota P.G.N. 73640 del 11/09/2020, acquisita al prot. di Arpae PG/2020/130717 del 11/09/2020, il Comune di Forlì - Servizio Urbanistica e Edilizia privata ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

“Consultati

- *gli elaborati presentati dalla ditta in oggetto al SUAP della scrivente Amministrazione (PG 66571/2020 e 70643/2020);*
- *la strumentazione urbanistica vigente, in particolare la corrispondente tavola P di RUE 20;*

Verificato che

- *che l'area sita in FORLÌ, Via Malpighi n.17, catastalmente distinta al Foglio 150 PART. 249 risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come - Zona produttiva di completamento e qualificazione, Sottozona D1.2 - art. 60 delle norme di RUE;*
- *che l'area risulta ricadere entro il perimetro delle aree di potenziale allagamento – art. 6, Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico – art. 32 delle norme di PSC;*

- che l'area risulta ricadere entro il perimetro delle aree a vulnerabilità elevata e alta – art. 50 delle norme di PSC;
- che l'attività svolta dalla richiedente consiste in attività di carpenteria metallica (fabbricazione di strutture metalliche leggere e parti assemblate di strutture leggere);

Si attesta

la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al Foglio 150 PART. 249 per l'attività svolta dalla richiedente”.

Con nota PG/2020/186790 del 23/12/2020 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle seguenti condizioni (riportate con correzione dei refusi):

EMISSIONE E1- MOLA - Al punto di emissione E1 sono convogliate le emissioni provenienti dalle mole M9, M10 dove per questi macchinari sono presenti due calate che aspirano le polveri provenienti rispettivamente dal disco abrasivo e dal disco a spazzola. Qui si svolgono le operazioni meccaniche di rifinitura di taglio con cesoie calandratura, levigatura. Le sostanze inquinanti emesse sono rappresentate da materiale particellare, con limite di 10 mg/Nmc come previsto al punto 4.13.22 “Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura” dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, e nel punto 4.31 “Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g” della DGR 1769/2010 e smi, dove si fissano i valori limite per le polveri totali a 10 mg/Nmc. Inoltre il CRIAER definisce che per tale attività deve essere installato un impianto di abbattimento per le polveri; la ditta ha dichiarato di predisporre come impianto di abbattimento un filtro a maniche senza l'installazione di un pressostato differenziale. Visionando la scheda tecnica di tale impianto è stato ricalcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.039 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri CRIAER. In conclusione si fissano i limiti e le prescrizioni sotto riportate.

Portata	4.200 Nmc/h
Altezza	5 m
Durata	8 h/g
Frequenza	1 ora
Sezione	0,15 mq
Impianto di abbattimento	Filtro a maniche
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione;
- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulla emissione E1.

EMISSIONE E2 SABBIAATRICE SATINATRICE - Al punto di emissione E2 sono convogliate le emissioni provenienti dalla sabbiaatrice M8 e dalle satinatrici M11, M12. Qui si svolgono le operazioni meccaniche di rifinitura di taglio con cesoie calandratura, levigatura. Le sostanze inquinanti emesse sono rappresentate da materiale particellare, con limite di 10 mg/Nm come previsto al punto 4.13.22 “Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura” dei Criteri CRIAER e nel punto 4.31 “Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g” della DGR 1769/2010 e smi, dove si fissano i valori limite per le polveri totali a 10 mg/Nmc. Inoltre il CRIAER definisce che per tale attività deve essere installato un impianto di abbattimento per le polveri; la ditta ha dichiarato di predisporre come impianto di abbattimento un filtro a maniche dove non è previsto l'installazione di un pressostato differenziale. Quindi visionando la scheda tecnica di tale impianto è stata ricalcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.039 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer.

In conclusione si fissano i limiti e le prescrizioni sotto riportati.

Portata	2.150 Nmc/h
Altezza	7 m
Durata	8 h/g
Frequenza	1 ora
Sezione	0,125 mq
Impianto di abbattimento	Filtro a maniche
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione;
- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulla emissione E2.

EMISSIONE E3- SALDATURA PLASMA - Al punto di emissione E3 sono convogliate le emissioni provenienti dalle attività di M4 plasma portatile e M15, M16, M17 postazioni di saldatura e altre due postazioni saldatura e smerigliatura. Per quanto riguarda l'attività taglio al plasma che è compresa nel punto 4.13.16 "Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser" dei Criteri CRIAER e al punto 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g" della DGR 2236/09 e s.m.i. Le sostanze inquinanti emesse sono polveri, ossidi di azoto, espressi come NO₂, e monossido di carbonio. In relazione alla presenza di Cr VI e Ni appartenenti alla Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i e' prevista la valutazione del superamento della soglia di rilevanza di 5 g/h prima degli impianti di abbattimento. Il calcolo presentato dall'azienda fa riferimento ad un documento che valuta l'esposizione degli operatori addetti alle operazioni di saldatura in presenza di impianti di aspirazione; in questo caso le concentrazioni di metalli pesanti a bordo operatore sono molto più basse rispetto a quanto è possibile misurare sul punto di saldatura su cui è collocata l'aspirazione localizzata che va a camino. Le concentrazioni in detto punto sono molte volte più alte (anche decine di volte) pertanto non è stato dimostrato che la soglia di rilevanza sia rispettata e pertanto si valuta di applicare i limiti specifici di Cr VI e Ni all'emissione E3. Inoltre non è stata fatta una valutazione del materiale vaporizzato durante le operazioni di taglio al plasma, materiale che sottoposto ad un trattamento termico come nella saldatura, produce allo stesso modo l'emissione di metalli pesanti. ... L'attività di saldatura su acciaio inox ... rientra nei criteri CRIAER al punto 4.13.20 "Saldatura" dove si fissano i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), mentre non è compresa al punto 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" della DGR 1769/2010 e smi. L'attività di smerigliatura è compresa nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera, al punto 4.13.22 "Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura" dove fissano i limiti delle sostanze emesse, materiale particellare di 10 mg/Nmc. Inoltre tale attività rientra nel punto 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g" della DGR 1769/2010 e smi dove si fissano i valori limite per le polveri totali a 10 mg/Nmc. Inoltre i CRIAER definisce che per tale attività deve essere installato un impianto di abbattimento per le polveri e la ditta ha dichiarato di predisporre come impianto di abbattimento un filtro a maniche senza pressostato differenziale. Quindi visionando la scheda tecnica di tale impianto è stata ricalcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.038 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri CRIAER. Pertanto si propongono i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti.

Portata	1.900 Nmc/h
Altezza	5 m
Durata	8 h/g
Frequenza	1 ora
Sezione	0,1580 mq
Impianto di abbattimento	Filtro a tasche
Inquinanti	Concentrazione massima

<i>Polveri totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di azoto (come NO₂)</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>Monossido di carbonio</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>Cr VI e suoi composti (espressi come Cromo) + Ni e suoi composti (espressi come Nichel)</i>	<i>1 mg/Nmc</i>
<i>Frequenza monitoraggio</i>	<i>annuali</i>

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione;*
 - rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulle emissioni E3.*
- IMPIANTO TERMICO CIVILE E4 - Potenza termica nominale 115 kW Combustibile (gas metano). Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detto impianto non supera i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto è disciplinato dal titolo II dello stesso decreto legislativo.*

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., la mancata comunicazione entro 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi equivale ad un assenso senza condizioni.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, oltre a quanto indicato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata, tenuto conto che alle emissioni E1, E2 ed E3 sarà installato un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, ritenuto che una corretta gestione di tali impianti possa garantire il rispetto del valore limite prescritto, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha ritenuto opportuno prescrivere quanto segue:

- gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle emissioni E1, E2 ed E3 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, delle valutazioni del Responsabile dell'endo-procedimento e degli atti di assenso, anche impliciti, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 14/08/2020 P.G.N. 66571, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

- Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE E4 – CALDAIA (115 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

- Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di fabbricazione di strutture metalliche leggere e parti assemblate di strutture leggere sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – MOLATURA E SPAZZOLATURA (M9 E M10)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	4.200	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E2 – SATINATURA (M11 E M12), SABBIATURA (M8)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	2.150	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E3 – TAGLIO AL PLASMA PORTATILE (M4), SALDATURA (M15, M16, M17), N. 2 EVENTUALI BANCHI DI LAVORO SALDATURA /SMERIGLIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	1.900	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *"Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011"*, disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2 ed E3 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali

emissioni. Tenuto conto che alla **emissione E3** è previsto anche il convogliamento degli effluenti derivanti da n. 2 banchi di saldatura/smerigliatura, che saranno eventualmente installati in un secondo momento, nel caso in cui la Ditta non proceda, entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione, alla messa in esercizio di tali banchi di saldatura/smerigliatura la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente al convogliamento di tali postazioni alla emissione E3.

4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2 ed E3**, con un anticipo di almeno 15 giorni. Per l'**emissione E3**, per la quale è previsto anche il convogliamento degli effluenti derivanti da n. 2 banchi di saldatura/smerigliatura in un eventuale secondo eventuale momento, la Ditta dovrà, nella comunicazione di cui sopra, segnalare puntualmente se intende già mettere in esercizio anche i n.2 banchi di saldatura/smerigliatura insieme agli altri impianti indicati in autorizzazione.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2 ed E3**, e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Nel caso in cui la Ditta intenda attivare i n. 2 banchi di saldatura/smerigliatura di cui alla **emissione E3** successivamente alla comunicazione di cui al precedente punto 4, la Ditta dovrà comunicare la data di messa in esercizio di tali impianti/macchinari con un anticipo di almeno 15 giorni con le medesime modalità indicate al precedente punto 4. **Entro 30 giorni** a partire da tale data di messa in esercizio la Ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti. Alla data di messa a regime degli impianti la Ditta provvederà ad effettuare almeno un monitoraggio della **emissione E3** ed **entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2 ed E3** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Prima di utilizzare l'ulteriore calata già predisposta nel sistema di aspirazione e convogliamento dell'**emissione E1** e , la Ditta dovrà preventivamente svolgere le procedure per le modifiche previste all'art. 6 del DPR 59/13.
10. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E2 ed E3** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 11.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i

risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;

- dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati **sulle emissioni E1, E2 ed E3**, così come richiesto al precedente punto 10.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.